



TeamSystem Review

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DCB Pesaro

n. 172

IN QUESTO NUMERO

Pag	
	Sommario
1	Cedolare sugli affitti – operativa dal 2011
2	Telefonini e dispositivi a circuito integrato reverse charge obbligatorio dal 1° aprile 2011
2	Locazione di immobili storico-artistici – niente canone in dichiarazione
2	Appalti in edilizia residenziale – aliquote IVA applicabili
3	Prima casa – migliorie ante-consegna
4	Locazione di immobile con patto di futura vendita – trasferimento della proprietà
6	Focus 9 Territorialità IVA : regolamento attuativo del Consiglio Europeo
	INSERTO UNICO 2011 - TABELLE DI SINTESI ONERI DETRAIBILI/DEDUCIBILI
10	Scadenze Maggio 2011

INDICE ARGOMENTI TRATTATI ANNO 2010

TeamCommunity

La comunità con il Cliente al centro

Entra nella TeamCommunity:

Un servizio gratuito per professionisti e aziende!

Tutte le novità per la tua attività ed un mondo di Vantaggi!

Iscriviti su: www.teamcommunity.it

ARCHIVIA Plus per Studi Commerciali

ARCHIVIA Plus per Studi Commerciali

Archiviazione e conservazione sostitutiva documenti fiscali

Archivia Plus è il software per la conservazione sostitutiva che consente la gestione dell'archivio informatico. Offre la possibilità di inserire in un unico contenitore, opportunamente organizzato, una molteplicità di file di vari formati e di varia natura in grado di rappresentare in maniera completa e inoppugnabile ogni documento emesso, ricevuto, inviato o prodotto.

Archivia Plus nello Studio commerciale

All'interno dello Studio, Archivia Plus aiuta ad affrontare e migliorare la gestione di diverse problematiche operative, dalla produzione dei documenti fiscali fino alla conservazione informatica delle fatture dei clienti:

- conservazione delle stampe fiscali, conformemente alle normative in vigore, grazie al modulo Firm@
- conservazione delle dichiarazioni e delle ricevute di trasmissione
- scansione massiva degli allegati cartacei, grazie al modulo ArchiScan
- conservazione delle ricevute Entratel, grazie al nuovo modulo ArchiTel
- archivio bozze per proteggere i file e consolidare i documenti
- protocollo, notifica e fascicolazione documenti inviati e ricevuti
- fascicolo ditte
- conservazione documenti contabili registrati

www.teamsystem.com

TeamSystem

the way ahead for your business

TeamSystem
Review

Periodico di informazione fiscale

Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Anna Maria Della Fera
Reg. Trib. Pesaro n° 426/96

Redazione:

Fabio Bertuccioli, Marco Manganiello,
Domenico Petrucci, Paolo Pieri, Roberto Ranocchi

S.E. o O.

Riproduzione
vietata

Stampa: Bieffe - Recanati (MC)

CEDOLARE SUGLI AFFITTI – OPERATIVA DAL 2011

Il Decreto attuativo del federalismo municipale è stato approvato dal Parlamento con voto di fiducia. Risulta, in particolare, operativa dal 2011 la cosiddetta “cedolare secca” sugli affitti degli immobili residenziali di proprietà di privati. Il nuovo regime “*opzionale*” prevede che il canone di locazione degli immobili a uso abitativo e relative pertinenze locare congiuntamente, possa essere assoggettato, a scelta del locatore, a una cedolare secca, con aliquota del **21%** per i **contratti a canone libero** e del **19%** per quelli a **canone concordato** nei Comuni ad alta tensione abitativa.

La nuova disciplina **non trova applicazione** per le locazioni di immobili a uso abitativo effettuate nell’esercizio di **attività d’impresa** e di **arti e professioni** ed è altresì esclusa per le **sublocazioni**; queste ultime risultano, infatti, soggette alla disciplina dei redditi diversi e non a quella dei redditi fondiari.

L’imposta cedolare è **sostitutiva dell’IRPEF** e delle relative addizionali, nonché dell’imposta di **registro** e di **bollo** sui contratti di locazione e relative risoluzioni e proroghe.

Le modalità per l’esercizio dell’opzione, per il versamento in acconto e a saldo della relativa imposta dovranno essere stabilite con **provvedimento** del direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DLgs.

La misura dell’**acconto** è prevista pari all’**85% per il 2011** e al **95% dal 2012**.

In caso di opzione per la cedolare (*da comunicare preventivamente all’inquilino con lettera raccomandata*) il locatore **non potrà richiedere**, per tutta la durata dell’opzione, l’**aggiornamento del canone**, incluso l’aggiornamento ISTAT, ancorché previsto dal contratto.

La disposizione si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

La convenienza ad avvalersi dell’opzione, *scontata la perdita degli aggiornamenti dei canoni di cui sopra*, deve essere valutata tenendo, altresì, conto della perdita dell’abbattimento dei canoni del 15% e di quello ulteriore del 30% previsto per i contratti a canone concordato e va tarata sul proprio reddito: in caso di canone concordato la convenienza scatta per redditi lordi superiori a 28 mila euro, mentre per i contratti a canone libero il nuovo regime risulta vantaggioso oltre i 15 mila euro.

In caso di mancata indicazione del canone in dichiarazione dei redditi, o di indicazione in misura inferiore a quella effettiva, le sanzioni dovute sono raddoppiate (dal 200 al 400%).

In caso di mancata registrazione del contratto o di registrazione con indicazione di un canone inferiore a quello reale o in caso di stipula di contratto di comodato fittizio, tutte scelte evidentemente imposte dal proprietario e subite dall’inquilino, quest’ultimo può provvedere autonomamente alla registrazione del contratto effettivo con i seguenti importanti vantaggi:

- La durata del contratto (4 anni) inizia a decorrere dalla registrazione del contratto effettivo, con diritto di rinnovo automatico, alle stesse condizioni, per altri 4 anni;

Il canone viene determinato in misura pari al triplo della rendita catastale (mediamente il triplo della rendita catastale risulta inferiore ad un terzo del canone di mercato).



TELEFONINI E DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO REVERSE CHARGE OBBLIGATORIO DAL 1° APRILE 2011

Agenzia Entrate

Circ. n. 59/E

Dal 1° aprile 2011, sarà **obbligatoria** l'applicazione del **reverse charge** sulle cessioni di **telefonini** (ma non anche dei relativi componenti ed accessori: es. caricabatteria) e sui **dispositivi a circuito integrato**, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati all'utilizzatore finale (il reverse charge non si applica, quindi, alle cessioni di PC); restano, in ogni caso, escluse le cessioni poste in essere da commercianti al **dettaglio**, anche nei confronti di **imprese e professionisti**.

Nei casi di applicazione del reverse charge il cedente dovrà emettere la fattura senza addebito dell'imposta, specificando oltre alla norma interna (art. 17, comma 5, lett. b) e c) del DPR 633/72), anche la decisione del Consiglio UE n. 2010/710/UE che ne ha ristretto l'ambito di applicazione (cfr. Sommario del n. 169 di questa rivista); il cessionario, a sua volta, dovrà **integrare** la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, annotando il documento nel **registro delle fatture emesse** (o in quello dei corrispettivi), entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; **ai fini della detrazione**, la fattura integrata va annotata nel **registro degli acquisti**, anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il relativo diritto.

Le **violazioni** dell'obbligo di applicazione dell'imposta con il meccanismo del **reverse charge** sono sanzionate ex articolo 6, comma 9-bis del D.Lgs. n. 471/1997: in pratica a carico del cessionario che non assolve l'imposta, nonché a carico del cedente che l'abbia irregolarmente addebitata in fattura senza versarla all'Erario, verrà irrogata la **sanzione dal 100 al 200% dell'imposta**, con un minimo di 258 euro: tra le parti (cedente e cessionario) è posto il vincolo di **responsabilità solidale** per il pagamento dell'imposta e della sanzione.

LOCAZIONE DI IMMOBILI STORICO-ARTISTICI – NIENTE CANONE IN DICHIARAZIONE

Agenzia Entrate

Ris. 9.03.2011
n. 28/E

I contribuenti titolari di diritti reali su immobili di interesse storico e artistico concessi in locazione possono compilare il quadro dei redditi dei fabbricati dei modelli 730/2011 e UNICO/2011 **senza indicare l'importo del canone di locazione**, limitandosi ad inserire gli altri dati ed indicando nella colonna 2 (utilizzo) il codice residuale 9.

Gli immobili di interesse storico e artistico, in base all'articolo 11, comma 2, della legge n. 413/1991, anche se concessi in locazione, sono sempre produttivi di reddito fondiario, calcolato sulla base della minore delle tariffe d'estimo applicabili in ragione della zona censuaria.

L'interpretazione di questa norma è stata a lungo oggetto di contrasto tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, fino a quando, con la risoluzione indicata a margine, l'Agenzia delle Entrate ha preso atto del costante indirizzo giurisprudenziale favorevole alla tesi dei contribuenti.

APPALTI IN EDILIZIA RESIDENZIALE – ALIQUOTE IVA APPLICABILI

L'aliquota IVA applicabile agli appalti nell'edilizia residenziale dipende da molti fattori; occorre preliminarmente sgomberare il campo da un dubbio: infatti, in tutti i casi in cui si commissioni la realizzazione di un impianto idrico piuttosto che di un pavimento, occorre decidere se ci si trova di fronte ad un contratto



d'appalto o ad una cessione di beni con posa in opera:

- si è in presenza di **appalto** quando il contratto ha come obiettivo la realizzazione di un'opera e a carico dell'appaltatore si pone un obbligo di risultato
- si ha **cessione con posa in opera** quando la volontà delle parti è diretta esclusivamente o prevalentemente al trasferimento della proprietà dei beni e la posa in opera costituisce un elemento strumentale e accessorio alla cessione.

In generale si può, quindi, affermare che il contratto con il quale si prevede la realizzazione di un impianto (elettrico, idrico...) piuttosto che la realizzazione di un pavimento o la tinteggiatura delle pareti è certamente un contratto d'appalto e l'aliquota IVA ad esso applicabile differisce in primo luogo a seconda che si tratti di interventi volti alla costruzione di nuovi edifici ovvero al loro recupero:

- **Costruzione:** è prevista l'**aliquota del 4%** se il fabbricato da realizzare ha le caratteristiche previste dalla legge "Tupini" (L. 408/1949: edifici con almeno il 50% più uno della superficie totale dei piani sopra terra destinati ad abitazione e non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra destinati a negozi) e il committente è un soggetto in possesso dei requisiti "prima casa" o un'impresa di costruzioni o una cooperativa edilizia; in caso di altri committenti i contratti d'appalto relativi a fabbricati con le caratteristiche della legge "Tupini" scontano l'**aliquota del 10%**. Scontano l'aliquota del 10% anche gli appalti relativi alla costruzione di edifici assimilati ai "Tupini" (ad es. scuole, case di cura, caserme...) e quelli relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; scontano l'aliquota del 4% gli appalti relativi alla costruzione dei fabbricati rurali a destinazione abitativa.
- **Recupero:** i contratti d'appalto per gli **interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, su edifici residenziali scontano l'aliquota del 10%**; la stessa aliquota del 10% si applica ai contratti d'appalto per interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica relativi a qualunque tipo di edificio sia residenziale che commerciale o altro (limitazioni particolari sono previste in caso di impiego di beni di valore significativo, come individuati dal D.M. 29.12.1999); l'aliquota del 10% è applicabile anche agli interventi di manutenzione straordinaria su edifici di edilizia residenziale pubblica, ma limitatamente alle prestazioni di servizi.

PRIMA CASA – MIGLIORIE ANTE- CONSEGNA

Agenzia Entrate

Ris. 22.02.2011
n. 22/E

Con la risoluzione indicata a margine l'Agenzia delle Entrate risolve uno dei numerosi casi dubbi a cui ci si trova di fronte nel complesso panorama delle aliquote IVA applicabili ai lavori in edilizia: **quale aliquota applicare alle migliori extra-capitolato richieste dal futuro proprietario dell'immobile?**

Il caso si verifica piuttosto frequentemente soprattutto quando titolare dei contratti relativi alla costruzione è una cooperativa a proprietà indivisa e il socio assegnatario, in possesso dei requisiti "prima casa", richiede direttamente all'impresa lavori extra-capitolato. L'Agenzia, argomentando sul fatto che le prestazioni in questione, ancorché rese ad un soggetto diverso dal committente principale (cooperativa), si inseriscono comunque nel processo di costruzione dell'immobile e hanno per oggetto l'inserimento di materiali particolari o altri accorgimenti destinati ad assicurare una maggiore funzionalità all'alloggio, conferma la possibilità già espressa in passato (Circ. 30.11.2000, n. 219/E) di applicare l'**aliquota ridotta del 4%**.



Sono comunque poste due condizioni imprescindibili:

- le migliorie devono essere realizzate esclusivamente durante la fase di costruzione di un immobile non ancora ultimato (i lavori eseguiti dopo l'ultimazione della costruzione sono automaticamente classificati fra quelli di ristrutturazione con applicazione dell'aliquota IVA del 10%, indipendentemente dal possesso dei requisiti "prima casa");
- la natura degli interventi richiesti deve essere tale da non far perdere all'abitazione le caratteristiche "non di lusso" determinate in base ai parametri di cui al D.M. 2 agosto 1969 (diversamente ai lavori in questione dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria del 20% che risulterebbe applicabile anche alla eventuale successiva cessione dell'immobile).

LOCAZIONE DI IMMOBILE CON PATTO DI FUTURA VENDITA – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

E' frequente il caso che la vendita di un immobile debba essere posticipata per evitare la perdita di agevolazioni fiscali connesse al mantenimento della proprietà per un certo numero d'anni: è il caso della non emersione di plusvalenze in caso di vendita di un immobile acquistato da più di cinque anni, ma anche il caso del riconoscimento fiscale della rivalutazione di immobili, operata dalle imprese in UNICO2009 - ex D.L. 185/2008, a condizione che la cessione non intervenga prima del 2014.

In questi casi la stipula di un contratto di locazione con patto di futura vendita (ed eventuale imputazione dei canoni di locazione nel frattempo versati in conto prezzo di vendita) può rappresentare la soluzione di (quasi) tutti i problemi:

Occorre, infatti, prestare molta attenzione al disposto dell'articolo 109, comma 2, lett. a) del TUIR: "*Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:...la locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà*".

In altri termini la locazione con clausola di trasferimento vincolante per ambedue le parti comporta che, dal punto di vista fiscale, la vendita dell'immobile si consideri conclusa alla data di stipula del contratto di locazione, con automatica perdita delle agevolazioni fiscali qualora i termini di cui si è accennato in premessa non risultassero rispettati.

Per converso, qualora la clausola di trasferimento della proprietà inserita nel contratto di locazione vincoli solo una delle parti, risulterebbe esclusa la presunzione sopra descritta e il trasferimento della proprietà si produrrebbe solo dalla data dell'atto di vendita (o, se successiva, dalla data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà).

Impostata in questi termini la questione sembrerebbe risolta con piena soddisfazione di entrambi i contraenti, ma alla luce dei precedenti in materia di elusione non può escludersi una contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria nell'ottica dell'**abuso del diritto** (cfr. Sommario del n. 170 di questa rivista).

ERRATA CORRIGE "SCRITTURE DI ASSESTAMENTO"

Contrariamente a quanto riportato sul precedente numero di questa rivista a pagina 26 (box novità), l'agevolazione relativa alla valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante è stata ulteriormente prorogata per l'anno 2010 con l'art. 52, co. 1-bis, del DL n. 78/2010.



TERRITORIALITÀ IVA : REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CONSIGLIO EUROPEO

Regolamento di esecuzione n. 282/2011 delle disposizioni introdotte dalla direttiva n. 2006/112/CE

Al fine di ottenere l'uniformità di comportamenti tra tutti gli stati membri e fornire utili chiarimenti agli operatori, è stato diramato il **Regolamento di esecuzione n. 282/2011 delle disposizioni introdotte dalla direttiva n. 2006/112/CE**.

Tale regolamento entra in vigore il 12 aprile 2011, ma troverà **applicazione**, per espressa previsione a decorrere dal **1° luglio 2011**.

Come precisato il principale obiettivo del regolamento è quello di garantire un'**uniforme applicazione del sistema dell'IVA**, a seguito delle novità introdotte a partire dal 1° gennaio 2010 in tema di territorialità delle prestazioni di servizi.

I chiarimenti riguardano in particolare i seguenti argomenti:

- soggetti passivi;
- stabile organizzazione;
- cessioni di beni;
- prestazioni di servizi;
- luogo delle operazioni imponibili.



Focus

9

INSERTO

UNICO 2011 - TABELLE DI SINTESI ONERI DETRAIBILI/DEDUCIBILI

INDICE ANNO 2010

**9****Focus**

TERRITORIALITÀ IVA : REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CONSIGLIO EUROPEO

Rif.: Regolamento di esecuzione n. 282/2011 delle disposizioni introdotte dalla direttiva n. 2006/112/CE (in GU UE del 15.03.2011).

IVA

Al fine di ottenere l'uniformità di comportamenti tra tutti gli stati membri e fornire utili chiarimenti agli operatori, è stato diramato il **Regolamento di esecuzione n. 282/2011 delle disposizioni introdotte dalla direttiva n. 2006/112/CE**.

Tale regolamento entra in vigore il 12 aprile 2011, ma troverà **applicazione**, per espressa previsione a decorrere dal **1° luglio 2011**.

Come precisato il principale obiettivo del regolamento è quello di garantire un'**uniforme applicazione del sistema dell'IVA**, a seguito delle novità introdotte a partire dal 1° gennaio 2010 in tema di territorialità delle prestazioni di servizi.

I chiarimenti riguardano in particolare i seguenti argomenti:

- soggetti passivi;
- stabile organizzazione;
- cessioni di beni;
- prestazioni di servizi;
- luogo delle operazioni imponibili.

Tale regolamento mira a fornire chiarimenti su norme specifiche e pertanto **non sono trasponibili** ad altri casi ma devono essere **applicati in maniera restrittiva**.

Soggetti passivi

Premesso che dal 1° gennaio 2010, per effetto delle modifiche apportate dalla n. 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi in genere scambiate varia a seconda che si tratti di:

- **prestazioni di servizi fra soggetti passivi IVA** (*business to business o B2B*) per le quali vige la regola secondo cui è rilevante il luogo in cui è stabilito il committente;
- **prestazioni di servizi rese nei confronti di privati** (non soggetti passivi IVA) (*business to consumer o B2C*), per le quali vige la regola secondo cui è rilevante il luogo nel quale è stabilito il prestatore.

È di tutta evidenza come in tali casi diventi cruciale, da parte del prestatore di servizi, accertarsi dello **status** del **soggetto committente**: se soggetto passivo IVA o non soggetto passivo, e della qualità in cui egli agisce.¹

Da qui la necessità di semplificare i rapporti fornendo punti certi agli operatori.

In particolare, nel regolamento (art. 18) vengono forniti gli **elementi** che il **prestatore** deve **prendere in considerazione** al fine poter considerare il destinatario come soggetto passivo Iva o meno.

Nel caso di **destinatario stabilito nella Comunità** il prestatore può considerarlo soggetto passivo IVA se questi gli ha comunicato il proprio **numero identificativo Iva** e se il prestatore ha ottenuto conferma della validità del numero e de nome e dell'indirizzo del destinatario.

Qualora il destinatario UE non avesse ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta,

¹ È infatti opportuno chiarire che, se i servizi prestati ad un soggetto passivo sono destinati all'uso personale, ivi compresi l'uso da parte dei dipendenti del destinatario soggetto passivo, non si può ritenere che quest'ultimo agisca in qualità di soggetto passivo (art. 19 del regolamento n. 282/2011).



il prestatore si dovrà basare su **qualsiasi altra prova** che attesti che è un soggetto passivo, applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

Nel caso di **destinatario extra UE**, il prestatore, **salvo che disponga di informazioni contrarie**, può considerare il destinatario come soggetto passivo se ottiene dal medesimo un **certificato** rilasciato dalle **autorità fiscali competenti** attestante che questi svolge un'attività economica che gli dà diritto ad ottenere un rimborso dell'IVA ai sensi della Direttiva 86//560/ del 17.11.1986 ovvero dal numero IVA o di un numero analogo attribuito al destinatario dal paese di stabilimento dello stesso e utilizzato per identificare le imprese o sulla base di qualsiasi altra prova applicando sempre le normali procedure di sicurezza commerciali sopra citate.

Qualità del destinatario

Oltre alla necessaria verifica dello status del soggetto committente è rilevante **verificare anche la qualità in cui egli agisce**. Verificare cioè i servizi ricevuti sono destinati **all'attività commerciale** ovvero ad un **utilizzo privato**.

Nel regolamento viene precisato che qualora un soggetto passivo (società, ente commerciale) o ente non soggetto passivo assimilato ad un soggetto passivo (ente non commerciale con esercizio di attività commerciale) riceve **servizi** destinati **esclusivamente ad un uso privato**, ivi compreso l'uso da parte dei suoi dipendenti, tali enti sono considerati, per tali servizi, **soggetti non passivi**.

Il prestatore del servizio però può **presuntivamente** considerare che i servizi siano destinati all'attività economica del destinatario se, per tali operazioni, costui gli **comunichi il suo numero individuale di identificazione IVA**, fatto salvo che abbia invece informazioni contrarie (ad esempio sulla natura estranea dei servizi forniti rispetto all'attività economica del destinatario).

Nel caso di un servizio destinato "**promiscuamente**" sia a un uso privato, ivi compreso quello dei dipendenti del destinatario, sia a fini professionali, la prestazione di tale servizio **rientra esclusivamente nel campo IVA**, purché non sussista alcuna pratica abusiva.

Stabile organizzazione

All'art. 11 del regolamento viene data la definizione di "**stabile organizzazione**" come "*qualsiasi organizza, diversa dalla sede dell'attività economica, (intesa come luogo in cui sono svolte le funzioni amministrative centrali dell'impresa (art. 10) caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di:*

- *ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione;*
- *fornire i servizi di cui assicura la prestazione.*

Viene poi precisato che **non sia di per sé sufficiente** a ritenere che un soggetto passivo abbia una **stabile organizzazione per il solo fatto di disporre di un numero di identificazione IVA**.

Inoltre, viene precisato (art. 20) che il prestatore del servizio deve determinare, sulla base delle **informazioni ricevute** dal destinatario, il **luogo di destinazione** delle prestazioni stesse, al fine di adempiere correttamente agli obblighi fiscali.

Tali **informazioni** devono essere **controllate** applicando le normali



procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

Le informazioni possono comprendere il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

Quando una prestazione di servizi è resa nei confronti di un **soggetto passivo stabilito in più di un paese**, tale prestazione è imponibile nel paese in cui tale soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività (art. 21). Qualora la prestazione sia fornita ad una stabile organizzazione situata in un **luogo diverso** da quello in cui il destinatario ha fissato la sede della propria attività, la prestazione è **imponibile nel luogo** ove è situata la stabile organizzazione che riceve detto servizio e lo **utilizza per le proprie esigenze**.

Se il soggetto passivo non dispone di una sede della propria attività economica o di una stabile organizzazione, il servizio è imponibile nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.

Al fine di identificare la stabile organizzazione, il prestatore del servizio deve esaminare la natura e l'utilizzazione del servizio fornito (art. 22).

Quando tali elementi **non sono sufficienti** il prestatore dovrà **esaminare il contratto**, l'ordinativo ed il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro del destinatario al fine di identificare la stabile organizzazione del destinatario e se la stabile organizzazione è l'entità che pagherà il servizio reso.

Qualora ci sia **ancora incertezza** il prestatore sarà legittimato a considerare come luogo di riferimento **la sede dell'attività economica** del destinatario.

Come stabilito dal successivo art. 53 del regolamento, la stabile organizzazione non assume rilevanza qualora i mezzi della stessa siano utilizzati unicamente per funzioni di supporto amministrativo (contabilità, fatturazione, recupero crediti) e non sia utilizzati per la realizzazione di beni o prestazioni di servizi, a patto che non venga emessa una fattura con il numero identificativo IVA attribuito dallo Stato membro della stabile organizzazione, perché in tal caso, salvo prova contraria, si presume che la stessa abbia partecipato alla cessione di beni o alla prestazione.

Prestazioni di servizio

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi il regolamento attuativo stabilisce quanto segue:

Intermediazione nel settore alberghiero

Le prestazioni rese da **intermediari nella fornitura di alloggio nel settore alberghiero** o in settori analoghi rientrano nelle cd prestazioni generiche e non rientrano nella norma specifica relativa alle prestazioni di servizi relative a beni immobili:

- rileva quindi il paese del committente (se questo è un soggetto passivo IVA);
- assume rilevanza il luogo ove viene resa la prestazione (nel caso di consumatore finale);

Catering e prestazioni di ristorazione

In riferimento alle **prestazioni di ristorazione e catering** nel regolamento (art. 6) viene fornita la definizione di cosa debba intendersi per servizi di ristorazione e di catering.

In particolare questi ultimi consistono **nella fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, destinati al consumo umano**,



UNICO 2011

TABELLE DI SINTESI ONERI DETRAIBILI/DEDUCIBILI

IMPOSTE DIRETTE

ONERI DETRAIBILI	DETRAZIONE ANCHE PER FAMILIARI A CARICO	DOCUMENTI	LIMITI DI SPESA	NOTE
RP1 Spese sanitarie ¹	SI	Acquisto di medicinali: fattura o scontrino fiscale in cui va specificata: ∞ la natura (basta "farmaco" o "medicinale" o "medicinali da banco - Otc" o "senza obbligo di prescrizione - Sop" o "omeopatico"), ∞ la qualità : è sufficiente anche il codice alfanumerico o AIC o a barre posto sulla confezione del medicinale, ∞ la quantità dei prodotti acquistati; ∞ il codice fiscale del destinatario. NB: non è più obbligatorio conservare la ricetta medica.	Importo di spesa che eccede € 129,11.	∞ Spese chirurgiche; ∞ Prestazioni specialistiche, analisi, radioscopiche, applicazioni e terapie; ∞ Acquisto o affitto di protesi sanitarie; ∞ Prestazioni rese da medici generici (anche di natura omeopatica), ticket, acquisto di medicinali e di attrezzature sanitarie, visite e cure di medicina omeopatica; ∞ Spese per assistenza specifica (es: Assistenza infermieristica e riabilitativa). Protesi e sussidi tecnici e informatici: conservare fattura e prescrizione medica. Per il limite di spesa di € 129,11 va considerato anche l'importo di RP2.

SPESE SANITARIE E DI ASSISTENZA DETRAIBILI AL 19%

¹ Possibilità di rateizzazione in quattro anni qualora la somma dei righi RP1, RP2 e RP3 sia superiore a € 15.493,71.

SPESE SANITARIE E DI ASSISTENZA DETRAIBILI AL 19%	ONERI DETRAIBILI	DETRAZIONE ANCHE PER FAMILIARI A CARICO	DOCUMENTI	LIMITI DI SPESA	NOTE	
	RP3 Spese per portatori di handicap (mezzi la deambulazione, ecc.)	SI	Fattura o ricevuta e certificazione handicap			
	RP4 Spese per l'acquisto e la riparazione di veicoli per disabili	SI	Fattura e certificazione handicap	Limite di spesa di € 18.075,99, rateizzabile in 4 anni	La detrazione spetta per un solo veicolo una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che non ricorrano situazioni particolari	
	RP5 Spese per l'acquisto di cani guida	SI	Fattura o ricevuta di pagamento	Limite di spesa di € 18.075,99, rateizzabile in 4 anni	Per un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo casi di perdita dell'animale	
	RP53 Spese mantenimento cani guida (NO 19%)	NO	Fattura o ricevuta di pagamento	Detrazione d'imposta forfetaria fissa di € 516,46 (senza il limite del 19%)		
	RP15 Spese per gli addetti all'assistenza personale (badanti)	SI anche familiari non fiscalmente a carico e non conviventi	Ricevuta e certificazione medica attestante la non autosufficienza	Limite di spesa € 2.100,00. Solo se RC < 40.000	Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese riferite allo stesso familiare, il limite massimo di € 2.100,00 dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa	
	RP19 - RP21 (cod.30) Spese interpretariato sostenute dai sordomuti	NO	Fattura o ricevuta fiscale		Riguarda i soggetti riconosciuti sordi ai sensi della legge n. 381/1970	
	RP19 - RP21 (cod.29) Spese veterinarie	NO	Fattura e scontrini fiscali per medicinali	Spesa che eccede € 129,11 e con il limite massimo di € 387,34 Deve trattarsi di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva		

INTERESSI PASSIVI E ONERI RELATIVI ALLA CASA DETRAIBILI 19%	ONERI DETRAIBILI	DETRAZIONE ANCHE PER FAMILIARI A CARICO	DOCUMENTI	LIMITI DI SPESA	NOTE
	RP7 Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale	Mutuo cointestato, il coniuge che ha l'altro fiscalmente a carico detrae entrambe le quote interessi	Contratto di mutuo, contratto acquisto fabbricato, quietanza di pagamento, fattura notaio contratto di mutuo, ecc.	Limite interessi €4.000. Se cointestato al 50% il limite è 2.000 € per ciascun intestatario. Eccezione: mutui ante 1993	Si comprende anche l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario. Attenzione: mutuo > costo abitazione (detraibilità in base al rapporto: costo abitazione / mutuo). La detrazione spetta anche se il mutuo viene contratto per l'abitazione principale di un proprio familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado).

INTERESSI PASSIVI E ONERI RELATIVI ALLA CASA DETRAIBILI 19%	ONERI DETRAIBILI	DETRAZIONE ANCHE PER FAMILIARI A CARICO	DOCUMENTI	LIMITI DI SPESA	NOTE
	RP8 Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993	NO	Contratto di mutuo, contratto acquisto fabbricato, quietanza di pagamento, fattura notaio contratto di mutuo, ecc.	Limite interessi € 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo	Se il rigo RP7 supera € 2.065,83, nel rigo RP8 non deve essere indicato alcun importo; in caso contrario occorre tener presente che la somma dei rigi RP7 e RP8 non deve superare € 2.065,83.
	RP9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	NO		Limite interessi € 2.582,28	Da suddividere fra i cointestari. Contrariamente agli altri contratti di mutuo, per questi non è richiesta la garanzia ipotecaria.
	RP10 Interessi passivi per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale	NO		Limite interessi € 2.582,28	In caso di contitolarità del contratto di mutuo, il limite di € 2.582,28 si riferisce all'ammontare complessivo.
	RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari (indipendentemente dalla data della stipula)	NO	Quietanza di pagamento	L'importo degli interessi non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni (dominicale ed agrario) dichiarati, compresi quelli dichiarati nel quadro RH per i quali è stata barrata la colonna 6 (reddito dei terreni).	
	RP17 Spese intermediazione immobiliare acquisto abitazione principale	NO	Fattura	Non può essere superiore a € 1.000,00	Si precisa che se l'unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1.000 €, va ripartita tra i comproprietari in base alla % di proprietà

	ONERI DETRAIBILI	DETRAZIONE ANCHE PER FAMILIARI A CARICO	DOCUMENTO	LIMITI DI SPESA
ONERI RELATIVI ALLA CASA DETRAIBILI AL 36% (o 41%)	RP35 - RP42 Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo	NO	<ol style="list-style-type: none"> fattura; bonifico bancario o postale dal quale risulti: la causale di versamento (intervento di recupero edilizio legge n. 449/1997), il codice fiscale dell'avente diritto all'agevolazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico stesso; quietanza pagamento oneri di urbanizzazione; attestati versamenti ritenute; dichiarazione del condominio; ricevuta raccomandata della comunicazione inizio lavori al Centro di Servizio o Centro Operativo di Pescara. <p>L'agevolazione riguarda anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acquisto di immobili facenti parte di edifici ristrutturati; le spese per acquisto di box o posti auto pertinenziali già realizzati; le spese sostenute per l'acquisto, o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati. <p>NB: non cumulabile con l'agevolazione del 55%</p>	In generale il limite massimo di spesa è di € 48.000,00 per unità immobiliare.

	ONERI DETRAIBILI	DETRAZIONE ANCHE PER FAMILIARI A CARICO	DOCUMENTO	LIMITI DI SPESA	NOTE
ONERI RELATIVI ALLA CASA DETRAIBILI AL 20%	RP45 (cod. 1) Frigoriferi e congelatori	NO	Fattura o scontrino fiscale recante i propri dati identificativi, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+, nonché una autodichiarazione da cui risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.), le modalità utilizzate per la dismissione con indicazione del soggetto che ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell'elettrodomestico.	Detrazione del 20% con limite di € 200,00 (spesa max 1.000 €)	Importante: non vale il principio di cassa quindi si detrae nell'anno della data del documento.
	RP45 Motori ad elevata efficienza (cod. 2), variatori di velocità (inverter) (cod. 3)	NO	Fattura con indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori, copia della certificazione del produttore e ricevuta attestante la spedizione all'ENEA della documentazione richiesta.	Detrazione del 20% con limite di € 1.500 (la spesa massima ammissibile è quella indicata nella tabella ministeriale, comunque non superiore a 7.500 €)	Invio telematico all'Enea della scheda di raccolta dati entro il 28 febbraio 2011

	ONERI DETRAIBILI	DETRAZIONE ANCHE PER FAMILIARI A CARICO	DOCUMENTO	LIMITI DI SPESA	NOTE
ONERI RELATIVI ALLA CASA DETRAIBILI AL 20%	RP45 (cod. 4) Spese per l'acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati	NO	Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario e documenti che attestano la detrazione 36% per manutenzione	Detrazione del 20% calcolata su una spesa massima complessiva non superiore a 10.000 €, da suddividere in cinque rate annuali di pari ammontare	Spese sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009, finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati con inizio lavori dal 1° luglio 2008.

	ONERI DETRAIBILI	DETRAZIONE ANCHE PER FAMILIARI A CARICO	DOCUMENTO	LIMITI DI SPESA	NOTE
ONERI RELATIVI ALLA CASA DETRAIBILI AL 55%	RP46 - RP49 (cod. 1) Spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio	NO	<ul style="list-style-type: none"> - Fattura; - bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento ("detrazione 55% legge n.296/2006"), il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato; - asseverazione di un tecnico abilitato; - attestato di certificazione energetica; - scheda informativa; - eventuale comunicazione all'Agenzia delle Entrate. 	Detrazione massima € 100.000 (spesa massima € 181.818)	Non cumulabile con l'agevolazione del 36%
	RP46 - RP49 (cod. 2) Interventi sull'involucro di edifici esistenti (pareti, finestre)	NO		Detrazione massima € 60.000 (spesa massima € 109.091)	
	RP46 - RP49 (cod. 3) Installazione di pannelli solari	NO		Detrazione massima € 60.000 (spesa massima € 109.091)	
	RP46 - RP49 (cod. 4) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	NO		Detrazione massima € 30.000 (spesa massima € 54.545)	

	ONERI DETRAIBILI	DETRAZIONE ANCHE PER FAMILIARI A CARICO	DOCUMENTI	LIMITI DI SPESA
DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE	RP51 (cod. 1) Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	NO	Contratto di locazione e quietanza di pagamento. Autocertificazione o risultanze dei registri anagrafici da cui risulti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale.	La detrazione è pari: - a € 300 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71; - a € 150 se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41.
	RP51 (cod. 2) Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale	NO		La detrazione è pari: - a € 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71; - a € 247,90 , se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41.
	RP51 (cod. 3) Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani (età tra i 20 e i 30 anni) per l'abitazione principale	NO		La detrazione è di € 991,60 se reddito complessivo non superiore ad € 15.493,71. NB: spetta solo per i primi 3 anni.
	RP52 Detrazione per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	NO		La detrazione è pari: - a € 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71; - a € 495,80 , se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41. NB: questa detrazione è alternativa a quella di rigo RP51.

	ONERI DETRAIBILI	DETRAZIONE ANCHE PER FAMILIARI A CARICO	DOCUMENTI	LIMITI DI SPESA
SPESA RELATIVE AI FIGLI ² DETRAIBILI AL 19%	RP13 Spese per l'istruzione secondaria e universitaria	SI	Ricevuta di versamento per iscrizione. Sono detraibili anche le spese universitarie relative ad anni furori corso, dottorato di ricerca e master assimilabili a corsi universitari o di specializzazione.	Per istituti privati la spesa non può essere superiore a quella prevista per le tasse ed i contributi dei corrispondenti a istituti statali
	RP16 Spese per attività sportive praticate da ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni	SI	Bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta di pagamento da cui risultino: - dati associazione (con espressa dicitura: <i>finalità sportiva dilettantistica</i>) - causale - attività sportiva esercitata - dati fiscali praticante - codice fiscale di chi paga	Limite € 210,00, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ciascun ragazzo

² **Oneri sostenuti per i figli:** sono dedotti dal genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa; se il documento è intestato al figlio la spesa va suddivisa fra i genitori nella proporzione di sostenimento o nella percentuale che risulterà annotata sul documento stesso; se uno dei genitori è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo detrae la spesa per intero.

SPESE RELATIVE AI FIGLI DETRAIBILI AL 19%	ONERI DETRAIBILI	DETRAZIONE ANCHE PER FAMILIARI A CARICO	DOCUMENTI	LIMITI DI SPESA
	RP18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	SI	Contratto di locazione e quietanza di pagamento (-contratti registrati legge n. 431/98, -contratti di ospitalità, -atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari). Università distante almeno 100 Km dal comune di residenza e comunque in una Provincia diversa.	Limite di € 2.633,00
	RP19 - RP21 (cod.33) Spese per la frequenza degli asili nido	SI	Ricevuta di versamento della retta di frequenza	Limite di € 632,00 annui per ogni figlio

ALTRI ONERI DETRAIBILI AL 19%	ONERI DETRAIBILI	DETRAZIONE ANCHE PER FAMILIARI A CARICO	DOCUMENTI	LIMITI DI SPESA
	RP12 Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	SI	Contratto di assicurazione e ricevuta di pagamento dei premi. Contratti stipulati o rinnovati: - fino al 31.12.2000: la detraibilità riguarda le assicurazioni sulla vita e infortuni; - dall'1.1.2001: la detraibilità riguarda le assicurazioni contro il rischio morte, invalidità permanente (min. 5%) e non autosufficienza.	Limite di € 1.291,14
	RP14 Spese funebri	SI anche familiari non fiscalmente a carico	Fattura Rientrano le spese relative al trasporto salma, al loculo, ecc. NB: non sono deducibili le spese sostenute prima del decesso.	Limite di € 1.549,37 per ogni decesso
	RP19 - RP21 (cod. 19) Erogazioni liberali ai partiti politici	NO	Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario	Limite minimo di € 51,65 ed il limite massimo di € 103.291,38
	RP19 - RP21 (cod. 20) Erogazioni liberali alle ONLUS per iniziative umanitarie, religiose o laiche, comprese le erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari	NO	Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito	Limite di € 2.065,83. Il contribuente può optare di dedurle dal reddito complessivo (RP28, cod.3).
	RP19 a RP21 (cod. 21) Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	NO		Limite di € 1.500,00

ONERI DETRAIBILI	DETRAZIONE ANCHE PER FAMILIARI A CARICO	DOCUMENTI	LIMITI DI SPESA
RP19 a RP21 (cod. 22) Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso	NO	Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.	Limite € 1.291,14
RP19 a RP21 (cod. 23) Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale	NO	Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito	Limite € 2.065,83. Il contribuente può optare di dedurle dal reddito complessivo (RP28, cod.3).
RP19 a RP21 (cod. 24) Erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia"	NO	Ricevute di versamento	Importo non superiore al 30% del reddito complessivo
RP19 a RP21 (cod. 25) Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	NO	Fatture o ricevute Certificazione della competente sovrintendenza, se non obbligatorie per legge.	Cumulabile con 36%, ma ridotta del 50%
RP19 a RP21 (cod. 26) Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	NO	Ricevute di versamento	
RP19 a RP21 (cod. 27) Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	NO	Ricevute di versamento Deve trattarsi di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro.	Limite del 2% del reddito complessivo
RP19 a RP21 (cod. 28) Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	NO	Ricevute di versamento Deve trattarsi di enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale (art. 1 DLgs n. 367/1996).	Il limite del 2% è elevato al 30% in particolari casi previsti dalla norma
RP19 a RP21 (cod. 31) Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici statali e paritari	NO	Ricevute di versamento (la ricevuta non deve essere intestata al figlio). Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari	
RP19 a RP21 (cod. 32) Contributi versati per il riscatto del corso di laurea	SI del soggetto fiscalmente a carico, non iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza	Ricevute di versamento	

ALTRI ONERI DETRAIBILI AL 19%

ONERI DEDUCIBILI	DEDUCIBILE ANCHE PER FAMILIARI A CARICO	LIMITI DI SPESA	NOTE
RP23 Contributi previdenziali e assistenziali	SI		In particolare: - i contributi versati all'INPS dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti; - i contributi soggetti alle Casse di previdenza e assistenza versati dai liberi professionisti; - i contributi al SSN, compresi nei premi per assicurazioni RC per i veicoli, pagati nel 2010 ; - i contributi INPS versati alla gestione separata dell'INPS da liberi professionisti privi di cassa di previdenza; - i contributi agricoli unificati versati all'INPS, Gestione ex-Scau, esclusi contributi dipendenti; - i contributi versati all'INAIL (assicurazione casalinghe).
RP24 Assegni periodi corrisposti al coniuge	NO	E' esclusa la parte relativa al mantenimento dei figli. Non deducibili le somme corrisposte in unica soluzione.	Nel caso in cui il provvedimento non distingua la quota destinata al mantenimento dei figli l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. La documentazione richiesta è la sentenza del giudice. È opportuno versamento con bonifico o assegno non trasferibile. Si deve indicare il Codice Fiscale del ricevente.
RP25 Contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari	NO	Limite di € 1.549,37, per la parte a carico del datore di lavoro	Trattasi dei contributi rimasti a carico del datore di lavoro per: colf, baby sitter, badanti, ecc. Questa deduzione non pregiudica quella prevista nei casi di non autosufficienza (RP15).
RP26 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	NO	Limite di € 1.032,91 per ciascuna erogazione	I versamenti devono essere effettuati tramite bonifici bancari, versamenti su c/c/p o risultare da quietanze liberatorie rilasciate dall'Istituto religioso su apposito stampato numerato.
RP27 Spese mediche e di assistenza specifica disabili	SI anche familiari non fiscalmente a carico		Non sono deducibili i compensi corrisposti a persone non qualificate e per prestazioni di carattere meramente alberghiere; quindi, in caso di ricovero in istituti è deducibile solo la parte della retta relativa alle spese mediche e paramediche di assistenza specifica.
RP28 (cod. 1) Contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale	SI quota non dedotta dal familiare	Limite di € 3.615,20	
RP28 (cod. 2) Erogazioni liberali a favore delle ONG	NO	Limite del 2% del reddito complessivo	Queste erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito o credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito

ONERI DEDUCIBILI

ONERI DEDUCIBILI	DEDUCIBILE ANCHE PER FAMILIARI A CARICO	LIMITI DI SPESA	NOTE
RP28 (cod. 3) Erogazioni liberali a ONLUS, associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute	NO	Limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque max 70.000 €	Queste erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito o credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito
RP28 (cod. 4) Erogazioni liberali a università, enti di ricerca ed enti parco	NO		
RP28 (cod. 5) Altri oneri deducibili	NO		<ul style="list-style-type: none"> - Canoni, livelli, censi e altri oneri che gravano sugli immobili, - Assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.), - Assegni alimentari deducibili, - Indennità per perdita di avviamento, - Somme restituite al soggetto erogatore, - Somme assoggettate erroneamente a tassazione, - Spese per adozione di minori stranieri, - Erogazioni liberali per oneri difensivi, ecc.
RP29 Contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (deducibilità ordinaria)	SI	Limite di € 5.164,57	I versamenti sono documentati dalla comunicazione rilasciata dal gestore del Fondo. Sono deducibili solo quelli esclusi dal reddito di lavoro dipendente (col. 2).
RP30 Contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (lavoratori di prima occupazione)	SI	Limite di € 5.164,57 per i primi 5 anni, € 7.746,86 per i successivi 20 anni	I versamenti sono documentati dalla comunicazione rilasciata dal gestore del Fondo. Sono deducibili solo quelli esclusi dal reddito di lavoro dipendente (col. 2).
RP31 Contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (fondi in squilibrio finanziario)	NO		I versamenti sono documentati dalla comunicazione rilasciata dal gestore del Fondo. Sono deducibili solo quelli esclusi dal reddito di lavoro dipendente (col. 2).
RP32 Contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (familiari a carico)	SI	Limite di € 5.164,57	I versamenti sono documentati dalla comunicazione rilasciata dal gestore del Fondo. Sono deducibili solo quelli esclusi dal reddito di lavoro dipendente (col. 2).
RP33 Contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (fondo pensione negoziale dipendenti pubblici)		Limite di € 5.164,57, comunque non oltre il 12% del reddito complessivo, nonché del doppio della quota TFR	Indicare nel rigo RP29 i contributi che il soggetto ha versato a fondi per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio, quelli versati a un fondo aperto). NB: per determinare l'importo di questo rigo col. 3 va compilato un apposito prospetto riportato nelle istruzioni ministeriali.

ONERI DEDUCIBILI



accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato.

La fornitura di cibi o bevande o di entrambi costituisce solo una componente dell'insieme in cui i servizi prevalgono. Nel caso della ristorazione tali servizi sono prestati nei locali del prestatore, mentre nel caso del catering i servizi sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore.

Diversa è la fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, compreso o meno il trasporto ma senza altri servizi di supporto che non è considerata un servizio di ristorazione o di catering, ma una cessione di beni.

Prestazioni di servizi culturali, artistici e sportivi

In riferimento alle **prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e affini**, per le quali vige **dal 1° gennaio 2011 il criterio generale** previsto per le cd prestazioni generiche (contrariamente a quanto previsto fino al 31.12.2010). Tali prestazioni riguardano quindi l'organizzazione di manifestazioni o allestimenti.

Continueranno ad essere disciplinate dal **criterio del luogo di esecuzione**, in modo oggettivo, **solamente le prestazioni di accesso alle manifestazioni** culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché le relative prestazioni accessorie. Saranno tali le prestazioni ricevute in qualità di **“spettatori” o “visitatori”**.

Nel regolamento (art. 32) viene precisato che sono tali quelle che comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un **diritto d'accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo** (anche sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica).

In particolare:

- a) il diritto d'accesso a **spettacoli, rappresentazioni teatrali**, spettacoli di circo, fiere, parchi di divertimento, concerti, mostre nonché ad altre manifestazioni culturali affini;
- b) il diritto d'accesso a **manifestazioni sportive** quali partite o competizioni;
- c) il diritto d'accesso a **manifestazioni educative** e scientifiche quali **conferenze e seminari**.

Non vi rientrano l'utilizzazione di impianti, quali sale di ginnastica o di altro tipo, in cambio del pagamento di una quota d'iscrizione.

**PRINCIPALI SCADENZE MAGGIO 2011**

LUNEDI' 02 ¹	<p>IMPOSTA DI REGISTRO: versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione la cui annualità decorre dal 1° aprile 2011.</p> <p>IVA: invio telematico della Comunicazione operazioni con paesi "black-list" relativa al mese di marzo (mensili) o al 1° trimestre (trimestrali).</p> <p>I.N.P.S.: presentazione telematica della denuncia (Modello UNIEMENS) relativa ai versamenti dei contributi lavoratori dipendenti e dei compensi relativi ai collaboratori e lavoratori autonomi occasionali (reddito annuo + 5.000 Euro) del mese di marzo.</p> <p>II.DD.: termine per la presentazione del Modello 730 al datore di lavoro.</p> <p>MUD: invio del modello unico di dichiarazione ambientale relativo al 2010 alla CCIAA da parte dei produttori e gestori di rifiuti.</p>
LUNEDI' 16	<p>VERSAMENTO UNITARIO (Modello F24²):</p> <p>1) IVA: liquidazione e versamento contribuenti mensili e trimestrali.</p> <p>2) II.DD.: versamento ritenute IRPEF lavoratori autonomi, dipendenti e assimilati, comprese le relative addizionali regionali e comunali, trattenute nel mese di aprile.</p> <p>3) I.N.P.S.:</p> <ul style="list-style-type: none">- versamento contributi lavoratori dipendenti, relativi al mese di aprile;- versamento contributi "gestione separata"³ sui compensi corrisposti nel mese di aprile per le collaborazioni/associazioni in partecipazione;- commercianti ed artigiani: versamento contributo fisso IVS 1^a rata anno 2011. <p>4) I.N.A.I.L.: versamento 2^a rata premio INAIL 2011.</p> <p>DICHIARAZIONI D'INTENTO ricevute da ESPORTATORI ABITUALI: comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle dichiarazioni ricevute nel mese di aprile.</p>
VENERDI' 20	<p>CONAI: presentazione al Conai della denuncia mensile, riferita al mese precedente, da parte dei produttori o importatori di imballaggi che nell'anno 2010 erano tenuti al versamento di un contributo ambientale complessivo, per singolo materiale, di importo superiore a Euro 31.000.</p> <p>E.N.A.S.A.R.C.O.: versamento trimestrale gennaio-marzo 2011.</p>
MERCOLEDI' 25	<p>IVA: invio telematico dei mod. INTRASTAT relativi al mese di aprile (mensili).</p>
LUNEDI' 30	<p>BILANCIO 2010: termine per la presentazione telematica del bilancio e dei relativi allegati al Registro Imprese (società di capitali che hanno approvato il bilancio il 30/04/2011).</p> <p>IMPOSTA DI REGISTRO: versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione la cui annualità decorre dal 1° maggio 2011.</p>
MARTEDI' 31	<p>IVA: invio telematico della Comunicazione operazioni con paesi "black-list" relativa al mese di aprile (mensili).</p>
MARTEDI' 31	<p>I.N.P.S.: presentazione telematica della denuncia (Modello UNIEMENS) relativa ai versamenti dei contributi lavoratori dipendenti e dei compensi relativi ai collaboratori e lavoratori autonomi occasionali (reddito annuo + 5.000 Euro) del mese di aprile.</p> <p>II.DD.: termine per la presentazione del Modello 730 al CAF o altri intermediari.</p>

¹ Termine normale non lavorativo (sabato 30 aprile) prorogato al 1° giorno successivo lavorativo.

² Dall'1.1.2007, tutti i soggetti con partita IVA, sono obbligati ad effettuare i versamenti con "F24 telematico". Il mod. F24 deve essere inviato anche nel caso in cui a seguito di compensazione il saldo sia zero.

³ Anno 2011: per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione indiretta o diretta (anzianità, invalidità o vecchiaia) l'aliquota è pari al 17%, mentre per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali l'aliquota è pari al 26,72%.

TeamSystem[®]

INDICE 2010

INDICE ANNO 2010

Le abbreviazioni n. e p. riferite a “sommario” identificano il numero della rivista e la relativa pagina.
L’abbreviazione n. riferita a “focus”, “piano dei conti” e “circolare” identifica il loro numero progressivo.

	Rivista	sommario	focus	Piano dei conti	circolare		rivista	sommario	focus	Piano dei conti	circolare
	n.	p.	n.	n.	n.		n.	p.	n.	n.	n.
ACCERTAMENTO						INSERTO – Unico 2010 - Tabelle di sintesi oneri detraibili/deducibili	161	6			
Studi di settore – Le novità per il 2009	161	3									
Competenza – Recuperabili gli errori	162	1				Costi di manutenzione e riparazione fabbricati - professionisti	162	5	15		
Redditometro – cosa cambierà	162	4				Professionisti – La cassa segue l’accredito	163	1			
Studi di settore: gestione dati soci amministratori di SRL	163	2	16			Interessi commerciali fuori dal ROL	163	2			
Metodologia di controllo dell’amministrazione finanziaria	163	5	19			Reddito d’impresa - Interpretazioni	163	4	17		
Redditometro	164/165	2	20			Cedolare secca: novità tassazione immobili e federalismo fiscale	164/165	5			
Metodologia dei controlli da parte dell’amministrazione finanziaria	164/165	9	22			Black-list e transfer pricing: novità	164/165	7	21		
Interessi di mora per ritardato pagamento di cartelle esattoriali – Riduzione	166	3				Rivalutazione quote e terreni Scadenza al 2 novembre 2010	164/165	8			
Studi di settore – Non applicabili nei primi anni di attività professionale	166	4				Compensi amministratori – Indeducibili secondo la cassazione	166	1			
Ravvedimento operoso – Precluso in caso di verifica o ispezione	168	2				Transazioni commerciali – rilevanza fiscale	166	3			
Studi di settore 2009 – Un mese in più per giustificare gli scostamenti	168	3				Tremonti ter – Agevolabili registratori di cassa, condizionatori e relativi componenti e accessori	166	4			
IMPOSTE DIRETTE						Cedolare secca: novità tassazione immobili e federalismo fiscale	166	5	25		
Avviso bonario e cartella di pagamento	157	4	3			Compensi amministratori – Deducibili se inerenti e nel rispetto del principio di cassa	167	1			
Spese per gli immobili (studi) professionisti	158	3				Criterio di competenza e cassa – Recuperabili gli errori	167	2			
Contributo in C/capitale e in C/impianti	158	5				Bonus 55% - Spetta anche per i lavori non completati entro il 2010	167	3			
Spese di rappresentanza - Vitto e alloggio in Unico 2010	160	4	10			Unico 2010 – Proroga a validità limitata	167	4			
Unico 2010 PF- Le novità	161	1				Rimborsi spese trasferta lavoratori dipendenti e amministratori	167	4	27		
Società di persone - Prelievi eccedenti le riserve - Interessi passivi non inerenti	161	3				Pasti e soggiorni – Tabella di sintesi	167	4	28		

	Rivista	sommario	focus	Piano dei conti	circolare		rivista	sommario	focus	Piano dei conti	circolare
	n.	p.	n.	n.	n.		n.	p.	n.	n.	n.
Omaggi ai dipendenti Deducibili per l'impresa	168	4				IRAP – Esclusi gli agenti di commercio senza organizzazione	163	3			
Lavori ultrannuali: aspetti civili, fiscali e contabili	168	5	31			Mini-imprese esenti da IRAP	164/165	4			
IVA						IRAP – Escluse le piccole imprese	167	2			
Novità compensazione credito IVA - Visto di conformità	157	3	1			IRAP - Professionisti	167	4	29		
IVA 2010 - Novità	157	4	2			TRIBUTI LOCALI					
Nuovi codici IVA per i servizi internazionali	157	4	4			ICI: versamenti per l'anno 2010	161	6	12		
Compensazione crediti IVA - Chiarimenti	158	1	5			ICI: dichiarazione per l'anno 2009	162	5	14		
La check list per il visto di conformità	158	2	6			BILANCIO					
IVA intracomunitaria – Il decreto di attuazione	158	2				Bilancio anno 2009: scritture di assestamento	159			1	
Commercio elettronico indiretto - Adempimenti	158	4				Parti correlate: novità bilancio in forma abbreviato	161	6	11		
Comunicazione annuale IVA relativa al 2009	158	5	7			Deposito bilanci 2009 – xbrl solo per stato patrimoniale e conto economico	162	4			
Visto di conformità – Iscrizione dei soggetti abilitati	159	2				Società – Fino a 15 mesi la durata del primo esercizio sociale	163	4			
Manutenzione – A regime l'IVA ridotta del 10%	160	3				CONTABILITA'					
MULTI – Codici IVA standard e dichiarazione IVA	160	4	9			Semplificati – Prospetto di rivalutazione senza bollatura e vidimazione	160	2			
Comunicazione operazioni con paesi black list - Modello	162	1	13			VARIE					
Deducibile l'IVA non detratta su alberghi e ristoranti	162	2				Finanziaria 2010 – Le novità fiscali	157	1			
Compensazione crediti IVA	163	4				Interessi legali all'1% dal 2010	157	1			
Risposte quesiti operazioni Intracomunitarie – Tabelle di sintesi	166	5	24			Inps parasubordinati – Al 26,72% l'aliquota contributiva dal 2010	157	3			
Comunicazione operazioni Paesi black-list: chiarimenti	167	1	26			Modelli Intrastat servizi – Novità dal 2010	157	2			
Pasti e soggiorni – Tabella di sintesi	167	4	28			Scudo fiscale – Proroga in due tempi	157	3			
Black list – Integrativa senza sanzioni	168	3				Modelli INTRA – Direttive dell'ultima ora	159	1			
Reverse charge – Esteso ai cellulari	168	4				Modelli Intrastat – Ultimi chiarimenti	160	1	8		
IRAP						Amministratore e socio lavoratore – Nuovo stop alla doppia iscrizione	160	1			
IRAP – Leasing immobiliare – Scorporo dell'area	163	2				Inps parasubordinati e autonomi – Le aliquote contributive dal 2010	160	3			

	Rivista	sommario	focus	Piano dei conti	circolare		rivista	sommario	focus	Piano dei conti	circolare
	n.	p.	n.	n.	n.		n.	p.	n.	n.	n.
ENASARCO – Minimali e massimali contributivi	160	4				Affitti – Riduzione dei canoni senza registrazione	164/165	8			
Incentivi al consumo	161	5				INSERTO - Antiriciclaggio: le linee guida per l'adeguata verifica della clientela	164/165	9			
Modelli INTRA – Precisazioni al Focus 8	161	6				Finanziamento soci: novità	166	2	23		
La manovra anti-crisi – Novità fiscali	162	3				Finanziamento soci – Come evitare l'enunciazione	167	3			
Elenchi INTRA - Possibile la trasmissione all'Agenzia delle entrate	162	5				Legge di stabilità – Le novità fiscali	168	1			
Chiarimenti modelli Intrastat	163	5	18			Locazioni e compravendite immobiliari - Dati catastali obbligatori	168	2			
La manovra anti-crisi – Novità fiscali	164/165	1				Locazioni immobiliari - Accordi per la riduzione dei canoni	168	3			
Tassa rifiuti – Ancora irrisolto il rebus IVA	164/165	3				Appalti pubblici – Tracciabilità dei flussi finanziari	168	5	30		
Amministratore e socio lavoratore di SRL – Confermata la doppia iscrizione INPS	164/165	3				Scritture contabili: numerazione e bollatura	168	5	32		
Elenchi INTRA – Ultimi chiarimenti	164/165	6									

Legislazione	Argomento	rivista	sommario	Focus	Legislazione	Argomento	rivista	sommario	Focus
		n.	p.	n.			n.	p.	n.
LEGGI e DECRETI									
LEGGE									
D.L. 30.12.2009 n. 194	Scudo fiscale – Proroga in due tempi	157	3		D.L. 31.5.2010 n. 78	La manovra anticrisi – Novità fiscali	162	3	
D.L. 78/09	Visto di conformità – Iscrizione dei soggetti abilitati	159	2				164/165	1	
D.L. 25.3.2010 n. 40	Incentivi al consumo	161	5		L. 13.8.2010 n. 136 D.L. 12.11.2010 n. 187	Appalti pubblici Tracciabilità dei flussi finanziari	164/165	2	20
							168	5	30

Legislazione	Argomento	rivista	summario	Focus	Legislazione	Argomento	rivista	summario	Focus
		n.	p.	n.			n.	p.	n.
DECRETI MINISTERIALI					DM 30.3.2010	Comunicazione operazioni con paesi black list	162	1	13
D.M. 4.12.2009	Interessi legali all'1% dal 2010	157	1		D.M. 12.5.2009	ICI: dichiarazione per l'anno 2009	162	5	14
D.M. 22.2.2010	Modelli INTRA – Direttive ultima ora	159	1		D.M. 5.8.2010	Black-list e transfer pricing	164/165	7	21
D.M. 09.3.2010	ICI: versamenti per l'anno 2009	161	6	10					

Circolari e prassi/giurisprudenza	Argomento	rivista	summario	focus	Piano dei conti
		n.	n.	n.	n.
CIRCOLARI/RISOLUZIONI (Ag. Entrate)					
Circ. 23.12.2009 n. 57/E	Novità compensazione credito IVA – Visto di conformità	157	3	1	
Circ. 31.12.2009 n. 58/E	Nuovi codici IVA per i servizi internazionali	157	4	4	
Circ. 15.1.2010 n. 1/E	Compensazione crediti iva - chiarimenti	158	1	5	
R.M. 5.11.2009 n. 274/E	Commercio elettronico indiretto - Adempimenti	158	4		
R.M. 22.1.2010 n. 2/E	Contributi in C/capitale e in C/Impianti	158	5		
Circ. 17.2.2010 n. 5/E	Modelli INTRA – Direttive dell'ultima ora	159	1		
Circ. 12.3.2010 n. 12/E	Risposte quesiti operazioni Intracomunitarie – Tabelle di sintesi	166	5	24	
Circ. 18.3.2010 n. 14/E	Modelli INTRA servizi – Ultimi chiarimenti	160	1	8	
R.M. 3.3.2010 n. 14/E	Semplificati - Prospetto di rivalutazione senza bollatura e vidimazione	160	2		
Circ. 4.5.2010 n. 23/E	Competenza – Recuperabili gli errori	162	1		
Circ. 19.5.2010 n. 25/E	Deducibile l'IVA non detratta su alberghi e ristoranti	162	2		
Circ. 28.5.2010 n. 28/E	IRAP – Esclusi gli agenti di commercio senza organizzazione	163	3		
Circ. 3.6.2010 n. 29/E	Compensazione crediti IVA	163	4		
Circ. 18.6.2010 n. 34/E	Studi di settore: gestione dati soci amministratori di SRL	163	2	16	
Circ. 21.6.2010 n. 36/E	Chiarimenti modelli Intrastat	163	5	18	
Circ. 23.6.2010 n. 38/E	Professionisti – La cassa segue l'accredito	163	1		
	Interessi commerciali fuori dal ROL	163	2		
	IRAP – Leasing immobiliare – Scorpo dell'area	163	2		
Circ. 30.6.2010 n. 60/E	Affitti – Riduzione dei canoni senza registrazione	164/165	8		
Circ. 6.8.2010 n. 43/E	Elenchi INTRA – Ultimi chiarimenti	164/165	6		
R.M. 17.9.2010 n. 91/E	Tremonti ter – Agevolabili registratori di cassa, condizionatori e relativi componenti e accessori	166	4		
Circ. 28.10.2010 n. 54/E	Comunicazione operazioni Paesi black-list: chiarimenti	167	1	26	

Circolari e prassi/giurisprudenza	Argomento	rivista	sommario	focus	Piano dei conti
		n.	n.	n.	n.
CIRCOLARI/RISOLUZIONI (Ag. Entrate)					
R.M. 28.6.2010 n. 60/E	Locazioni immobiliari - Accordi per la riduzione dei canoni	168	3		
Circ. 28.10.2010 n. 54/E	Black list – Integrativa senza sanzioni	168	3		
Circ. 22.10.2010 n. 59/E	Omaggi ai dipendenti – Deducibili per l'impresa	168	4		
R.M. 05.11.2010 n. 117	Lavori ultrannuali: aspetti civili, fiscali e contabili	168	5	31	
PARERI, NOTE E COMUNICATI STAMPA (FINANZE)					
Comunicato stampa 27.10.2010	Unico 2010 – Proroga a validità limitata	167	4		
Comunicato stampa 11.11.2010	Studi di settore 2009 – Un mese in più per giustificare gli scostamenti	168	3		
VARIE					
Commissione IVA del CNDCEC	La check list per il visto di conformita'	158	2	6	
Circolare Agenzia delle Dogane 19.2.2010 prot. 24265/RU	Modelli INTRA – Direttive dell'ultima ora	159	1		
Circolari INPS n. 13 e 14/2010	INPS parasubordinati e autonomi – Le aliquote contributive dal 2010	160	3		
Determinazione Agenzia delle dogane del 7.5.2010 n. 63336	Elenchi INTRA - Possibile la trasmissione all'agenzia delle entrate	162	5		
Consiglio notarile di Milano - Massima 8.6.10 n. 116	Società – Fino a 15 mesi la durata del primo esercizio sociale	163	4		
CNDCEC - "Linee guida per l'adeguata verifica della clientela"	INSERTO - Antiriciclaggio: le linee guida per l'adeguata verifica della clientela	164/165	9		
Provvedimento AdE 7.4.2010	Interessi di mora per ritardato pagamento di cartelle esattoriali – Riduzione	166	3		
Diretta MAP del 23.9.2010	Transazioni commerciali – rilevanza fiscale	166	3		
Provvedimento AdE n. 83561 del 25.6.2010	Locazioni e compravendite immobiliari - Dati catastali obbligatori	168	2		
CNDCEC - Circ. 16.11.2010 n. 21	Lavori ultrannuali: aspetti civili, fiscali e contabili	168	5	31	
GIURISPRUDENZA					
Corte Cass. sent. n. 3240/2010	Amministratore e socio lavoratore – Nuovo stop alla doppia iscrizione	160	1		
Corte Cass. sent. n. 15249 del 24.6.10	Mini-imprese esenti da IRAP	164/165	4		
Corte Cass. sent. n. 18702 del 13.8.2010	Compensi amministratori – Indeducibili secondo la cassazione	166	1		
Corte Cass. sent. n. 15585 del 30.6.2010	Finanziamento soci: novità	166	2	23	
Corte Cass. sent. n. 20210 del 24.9.2010	Studi di settore – Non applicabili nei primi anni di attività professionale	166	4		
Corte Cass. sent. n. 21122/3/4 del 13.10.10	IRAP – Escluse le piccole imprese	167	2		
Corte Cass. sent. n. 22781 del 9.11.2010	Ravvedimento operoso – Precluso in caso di verifica o ispezione	168	2		
DIRETTIVE E LEGGI U.E.					
Consiglio europeo - Decisione 22.11.10	Reverse charge – Esteso ai cellulari	168	4		



UFFICIO OVUNQUE

In ufficio con un click

Ufficio Ovunque è l'innovativa soluzione TeamSystem che, utilizzando un browser Internet e senza necessità di alcuna installazione, consente ai clienti dello Studio un accesso sicuro, semplice ed immediato:

- **ai propri documenti generati dalle procedure gestionali** (situazioni contabili, elaborati fiscali, cedolini, F24, CUD, DM10, pratiche di assunzione, etc.)
- **direttamente agli applicativi** installati presso lo Studio, per compiere attività di compilazione prima nota, di elaborazione della contabilità, di fatturazione, di inserimento delle presenze, etc.
- **ad una serie di utili funzionalità**, quali la bacheca, la rubrica clienti/fornitori, un sistema di messaggistica interna, etc.

Ufficio Ovunque si rivolge agli Studi i cui Clienti desiderino un accesso alle informazioni che risiedono presso lo Studio, o ai clienti di piccole dimensioni che possono iniziare a gestire la propria azienda utilizzando un gestionale installato presso lo Studio, con minore investimento di tempo e denaro.

www.teamsystem.com

TeamSystem
the way ahead for your business